

# LIGURIA LAVORA

## Polizza di Assicurazione Globale Artigiani

<b>DEFINIZIONI</b>	<i>pag. 2</i>
<b>CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE</b>	<i>pag. 6</i>
Condizioni Generali comuni a tutte le sezioni (CG)	<i>pag. 6</i>
Sezione Incendio (IN)	<i>pag. 8</i>
Sezione Furto (FU)	<i>pag. 13</i>
Norme Comuni a Sezioni Incendio e Furto (NC)	<i>pag. 18</i>
Sezione Responsabilità Civile (RC)	<i>pag. 22</i>
Elenco Attività	<i>pag. 27</i>

Mod. GA14A

Ed. 12/2010



### LIGURIA - Società di Assicurazioni S.p.A.

Sede Sociale e Direz. Gen.: 20090 SEGRATE (MI) I - Via Milano, 2 - Tel. 02/21608.1 - Fax 02/21608200 - [www.liguriassicurazioni.it](http://www.liguriassicurazioni.it)  
 Capitale sociale € 36.800.000,00 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e  
 Codice Fiscale 00436950109 - Partita I.V.A. 11929770151 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni  
 a norma art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966 (G.U. 14-5-1923 n. 112) - Iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso  
 l'Isvap al n. 1.00009 - Società appartenente al gruppo assicurativo Fondiaria-SAI, iscritto all'Albo  
 dei gruppi assicurativi al n. 030 - Direzione e coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A.

GRUPPO  
FONDIARIA-SAI



## DEFINIZIONI

*Nel testo che segue si intende per:*

<b>Assicurato:</b>	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<b>Assicurazione:</b>	Il contratto di assicurazione.
<b>Contraente:</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione.
<b>Indennizzo:</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro per i danni direttamente subiti dall'Assicurato.
<b>Polizza:</b>	Il documento che prova l'assicurazione.
<b>Premio:</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Risarcimento:</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro per i danni causati a terzi dall'Assicurato.
<b>Sinistro:</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>Società:</b>	La Liguria Società di Assicurazioni S.p.A *****
<b>Addetti:</b>	Tutte le persone (titolari, soci, dipendenti, nonché tutte le persone iscritte nei libri contabili obbligatori, compresi apprendisti, personale in prova e lavoratori parasubordinati) che prestano la loro opera nell'azienda a tempo indeterminato e determinato.
<b>Apparecchiature Elettroniche:</b>	Macchine ed apparecchi a circuiti integrati, azionati prevalentemente da correnti deboli e precisamente: sistemi di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati; personal computers ed elaboratori con capacità di memoria centrale superiore ad un megabyte; macchine per ufficio; fatturatrici, pese e registratori di cassa; macchine ed impianti di segnalazione e di allarme; telefax, centralini telefonici. <b>Sono esclusi: apparecchi portatili e quelli installati su veicoli; apparecchi di qualsiasi tipo in vendita o riparazione; portadati esterni quali schede, dischi, software.</b>
<b>Archivi:</b>	Archivi, documenti, registri, disegni; microfilm, fotocolor; schede, dischi, nastri per macchine meccanografiche, per elaboratori e per calcolatori elettronici.
<b>Assicurazione a primo rischio assoluto:</b>	Forma di copertura in cui la somma assicurata, qualora la stessa non corrisponda all'intero valore delle cose assicurate, ne costituisce il limite massimo di indennizzo, senza applicazione dell' art. 1907 C.C.
<b>Assicurazione a valore intero:</b>	Forma di copertura in cui la somma assicurata corrisponde all'intero valore delle cose assicurate, con applicazione dell'art. 1907 C.C. in caso di assicurazione parziale.

<b>Atti vandalici e dolosi:</b>	Atti intenzionalmente compiuti da terzi allo scopo di arrecare danno.
<b>Attrezzature ed arredamento:</b>	Mobilio ed arredamento, serbatoi metallici e tubazioni; cancelleria, stampati, macchine per ufficio, indumenti, archivi, modelli e simili, quadri, arazzi, statue, raccolte scientifiche, valori.
<b>Azienda:</b>	Attività artigianale e/o industriale descritta in polizza, che comporta lavorazione, produzione, installazione e manutenzione di merci e manufatti, con eventuale reparto interno per la vendita (spaccio) dei beni prodotti dall'impresa.
<b>Contenuto:</b>	Tutto quanto inerente l'attività dichiarata, anche se di proprietà di terzi, risultante dalle definizioni di macchinario, apparecchiature elettroniche, attrezzature ed arredamento, merci.
<b>Esplosione:</b>	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
<b>Esplosivi:</b>	Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità: a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione; b) per azione meccanica o termica esplodono; c) gli esplosivi considerati tali dall'Art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
<b>Fabbricato:</b>	La costruzione edile (intero edificio o sua porzione, compresa la pertinente quota di proprietà comune se trattasi di condominio) e tutte le opere murarie e di finitura destinate all'attività assicurata ed eventualmente ad abitazione dell'Assicurato, ad uffici, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate (esclusa l'area); tappezzerie, tinteggiature e simili, affreschi, mosaici e decorazioni non aventi valore artistico come pure altri impianti ed installazioni considerati immobili per natura o per destinazione; impianti fissi idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, impianti elettrici fissi, ascensori, montacarichi, scale mobili; recinzioni fisse e cancelli anche automatici, dipendenze e pertinenze (tutti gli spazi adiacenti di pertinenza, anche se tenuti a giardino).
<b>Fenomeno elettrico</b>	Corto circuito, variazioni di corrente o di tensione, correnti e scariche elettriche, arco voltaico.
<b>Franchigia:</b>	La parte del danno (espressa in percentuale sulla somma assicurata od in cifra assoluta) che in caso di sinistro rimane a carico dell'Assicurato.
<b>Furto:</b>	Impossessamento di cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
<b>Implosione:</b>	Repentino cedere di contenitori o tubazioni per difetto di pressione.
<b>Incendio:</b>	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
<b>Incombustibili:</b>	Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
<b>Infiammabili:</b>	Sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili "esplosivi" che rispondono alle seguenti caratteristiche: - gas combustibili; - liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C; - sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili; - sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano; - ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 allegato V.

<b>Lastre:</b>	Lastre piane e curve fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro, esistenti nei locali dell'esercizio, stabilmente collocate su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili, comprese iscrizioni e decorazioni, lastre di marmo destinate a ripiani (escluse quelle per pavimentazioni e rivestimenti), insegne luminose e non, anche di materia plastica purché rigida, stabilmente ancorate o fissate al fabbricato, esclusi in ogni caso i lucernari e le lastre ed insegne aventi valore artistico od affettivo.
<b>Macchinario:</b>	Macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di traino e di <b>trasporto non iscritti al P.R.A.</b> , impianti di segnalazione e comunicazione, connessioni tra le singole macchine, attrezzatura ed arredamento industriale dei depositi e delle dipendenze, escluso quanto definito come apparecchiature elettroniche.
<b>Macchine Mordenti:</b>	Macchine utensili i cui scarti di lavorazione sono costituiti da trucioli, segatura o polvere. Convenzionalmente non sono considerate macchine mordenti quelle aventi un solo motore di potenza non superiore a 0,5 KW.
<b>Massimale:</b>	La somma fino a concorrenza della quale la Società presta l'assicurazione per ogni sinistro, non correlata a dichiarazione di valore e quindi non soggetta all'assicurazione parziale di cui all'art. 1907 C.C..
<b>Merci:</b>	Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, comprese le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali ed esclusi Esplosivi, Infiammabili e Merci Speciali.
<b>Merci speciali:</b>	Celluloide, espansite, schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa, materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi in materia plastica espansa od alveolare, scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci). Non si considerano invece merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.
<b>Rapina:</b>	Impossessamento, mediante violenza o minaccia alla persona, di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene o facendosela consegnare da chi la detiene.
<b>Scasso:</b>	Forzamento, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di custodia e/o protezione dei locali o di mobili contenenti le cose assicurate, tali da causare l'impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del fatto dannoso.
<b>Scoperto:</b>	<b>La parte del danno liquidato a termini di polizza che, espressa in percentuale sull'ammontare del danno stesso, rimane a carico dell'Assicurato.</b>
<b>Scoppio:</b>	Repentino dirompersi o cedere di contenitori o tubazioni per eccesso o difetto di pressione interna di fluidi. <b>Gli effetti del gelo o del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.</b>
<b>Stampi e simili:</b>	Stampi, modelli, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.
<b>Strutture tipo:</b>	Fabbricato avente: <ul style="list-style-type: none"> <li>- strutture portanti verticali e del tetto in materiali incombustibili;</li> <li>- pareti esterne in materiali incombustibili;</li> <li>- manto del tetto in materiali incombustibili.</li> </ul> <p>È ammessa la presenza di materiali combustibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nei solai (separazioni orizzontali fra i piani) e nei soppalchi;</li> <li>- nell'armatura (strutture portanti) del tetto per non oltre il 30% delle rispettive superfici;</li> <li>- nelle pareti esterne e nel manto del tetto per non oltre il 30% delle rispettive superfici;</li> <li>- nei rivestimenti e nelle coibentazioni.</li> </ul>

**Valore a nuovo o costo di rimpiazzo:**

Per il fabbricato: il costo di costruzione a nuovo del fabbricato assicurato, escluso soltanto il valore dell'area, senza tenere conto del deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni circostanza concomitante.

Per macchinario, attrezzature, arredamento, apparecchiature elettroniche: il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova uguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per qualità, caratteristiche, prestazioni e rendimento (relativamente all'utilizzo fatto dall'Assicurato), comprese le spese di imballaggio, trasporto, montaggio e collaudo nonché le imposte, comprese quelle doganali.

**Valore allo stato d'uso:**

La spesa necessaria per ricostruire o rimpiazzare le cose assicurate con altre nuove uguali od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione ad età, deperimento, uso, tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

**Vetro anti-sfondamento:**

Manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati fra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm., oppure da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### CONDIZIONI GENERALI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

#### CG1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

#### CG2 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

#### CG3 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C. Il premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall'art. 47 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l'intermediario.

#### CG4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere approvate per iscritto.

#### CG5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, mediante lettera raccomandata o telefax, di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione della garanzia assicurativa ai sensi dell'art. 1898 C.C.

#### CG6 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### **CG7 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

**Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Società possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.** In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

#### **CG8 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE**

**In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza della polizza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.**

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende della durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

#### **CG9 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO**

**Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.**

#### **CG10 - ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **CG11 - FORO COMPETENTE**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell'Assicurato.

#### **CG12 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

## SEZIONE INCENDIO

### IN1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti alle cose assicurate

- anche se di proprietà di terzi,
- anche se conseguenti a colpa grave del Contraente o dell'Assicurato,
- anche se all'aperto ma nell'ambito dell'area di pertinenza dell'esercizio derivanti da:

- a) **incendio**;
- b) **fulmine**;
- c) **scoppio, esplosione ed implosione, non causati da ordigni esplosivi**;
- d) **caduta di aeromobili**, satelliti artificiali, loro parti o cose trasportate da essi, esclusi gli ordigni esplosivi;
- e) **caduta di ascensori e montacarichi**;
- f) **urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti e non in uso all'Assicurato od al Contraente**, in transito sulla pubblica via o su corsi d'acqua;
- g) **onda sonora**, determinata da aeromobili ed oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- h) **guasti prodotti, non inconsideratamente**, allo scopo di impedire o di arrestare i danni causati dagli eventi garantiti;
- i) **danni consequenziali**, intendendosi per tali i danni materiali causati alle cose assicurate da:
  - sviluppo di fumi, gas e vapori;
  - mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
  - mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
  - colaggio o fuoriuscita di liquidi;**purché conseguenti agli eventi previsti dalla presente Sezione Incendio, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse;**
- l) **spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare** alla più vicina discarica i residui del sinistro (con esclusione comunque sia dei residui rientranti nella categoria "tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n° 915/82 e successive modificazioni ed integrazioni, sia di quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n° 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni);
- m) **rottura di lastre** di pertinenza dell'esercizio e/o delle parti di fabbricato di uso comune, **con esclusione dei danni verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori straordinari, nonché dei danni dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione nonché a rigature o scheggiature**;
- n) **interruzione d'esercizio**, in forma di indennità aggiuntiva, da liquidare tramite maggiorazione forfettaria del 10 % dell'importo dovuto dalla Società per ciascun sinistro indennizzabile ai sensi di polizza, **fatta eccezione per i danni relativi alla partita Ricorso Terzi**. L'ammontare di tali danni sarà calcolato applicando, partita per partita, tale percentuale sul danno liquidabile a termini della presente sezione Incendio, fermo quanto previsto al punto NC11 (limite massimo di indennizzo).
- o) **fenomeni elettrici**, qualunque sia la causa che li ha provocati, subiti da:
  - 1 - macchine ed impianti elettrici costituenti parte dei fabbricati o del macchinario.
  - 2 - apparecchiature elettroniche e macchine d'ufficio in genere, apparecchi e circuiti elettronici al servizio di macchinari ed impianti.**Si intendono esclusi i danni alle lampadine elettriche, a valvole termoioniche, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte, macchine ed impianti elettronici, nonché i danni**

dovuti a manomissione, modifiche o riparazioni non rientranti nella normale manutenzione.  
Sono in ogni caso esclusi i danni conseguenti ad usura e corrosione e quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o l'installatore.

Sono compresi in garanzia i seguenti eventi, a meno che non siano espressamente esclusi:

**p) Atti dolosi - Eventi sociopolitici**

Scioperi, sommosse e tumulti popolari, atti di terrorismo e di sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi in genere, compresi i danni da ordigni esplosivi.

**La Società non risponde dei danni:**

- a) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- b) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- c) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

**q) Fuoriuscita di acqua condotta** a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e di riscaldamento esistenti nel fabbricato assicurato. **Si intendono esclusi i danni derivanti da gelo, acqua piovana, umidità, stillicidio, traboccamento, rigurgito e rottura di fognature;**

**r) Eventi atmosferici**

Uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, vento e cose da esso trascinate, quando la violenza che caratterizza detti eventi sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati e non.

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra;
- b) causati da:
  - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi d'acqua naturali od artificiali;
  - mareggiate e penetrazione di acqua marina;
  - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
  - gelo, sovraccarico di neve;
  - cedimento o franamento del terreno, ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;
- c) subiti da:
  - alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
  - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
  - enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
  - fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili;
  - baracche in legno o plastica, e quanto in esse contenuto;
  - serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
  - manufatti in cemento-amianto o di materia plastica per effetto di grandine.

**s) Sovraccarico di neve**

Sovraccarico di neve sui tetti che provochi crollo totale o parziale degli stessi o delle pareti, anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati.

Sono esclusi i danni causati:

- da valanghe o slavine;
- da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente garanzia;
- a fabbricati non conformi alle vigenti norme in materia di sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia influente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.

**IN2 - ESCLUSIONI SPECIFICHE****Sono esclusi i danni:**

- causati da atti vandalici e dolosi ed intenzionali in genere, a meno che non sia diversamente convenuto;
- di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione della presente Sezione Incendio;
- alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

**IN3 - DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE****A) Nei riguardi degli enti specificati nella seguente tabella, si intendono operanti i seguenti limiti di indennizzo:**

DESCRIZIONE ENTI	LIMITE PER OGGETTO	LIMITE PER SINISTRO
Tappeti, arazzi, oggetti di antiquariato, quadri, sculture e simili oggetti d'arte;	€ 2.500	€ 15.000
Denaro, carte valori e titoli di credito in genere riposti in cassaforte o armadi fuoco-resistenti;	-	€ 1.500
Materiale d'archivio, modelli, disegni, il tutto riposto in cassaforte o armadi fuoco-resistenti;	€ 1.500	€ 5.000

**B) Nei riguardi delle garanzie specificate nella seguente tabella, si intendono operanti i seguenti scoperti, franchigie e limiti di indennizzo:**

GARANZIE (art. IN1) Let.- Descrizione	Scoperto %	Franchigia	Limite per Sinistro	Limite per anno	Note	1° RA (*)
L - Spese dem. e Sgombero	-	-	10% Indennizzo	10% Indennizzo	1	SI
M - Rottura Lastre	-	€ 100	€ 500	€ 2.500	1	SI
N - Indennità Aggiuntiva	-	-	10% Indennizzo	10% Indennizzo	1	
O - Fenomeni Elettrici 1	€ 10	€ 150	€ 2.500	€ 2.500		SI
O - Fenomeni Elettrici 2	€ 10	€ 250	€ 10.000	€ 15.000		SI
P - Atti Dolosi, etc.	€ 10	€ 1.500	70% Somma Assic.	-	-	NO
Q - Acqua Condotta	-	€ 150	€ 25.000	€ 25.000	1	NO
R - Eventi Atmosferici	€ 10	€ 1.500	70% Somma Assic.	-	-	NO
S - Sovraccarico Neve	€ 10	€ 2.500	50% Somma Assic.	-	-	NO

(\*) A Primo Rischio Assoluto: vedere "definizioni".

Nota 1: Il limite di risarcimento previsto per la presente garanzia è da intendersi compreso entro il limite massimo delle Somme Assicurate previste in polizza, non in aumento allo stesso.

#### IN4 - RECESSO PARZIALE

In caso di sinistro che interessa una delle garanzie dell'art. IN1 lett. p-q-r-s, la Società, ove non intenda avvalersi della facoltà di recesso di cui al punto CG7, può escludere dall'assicurazione, con gli stessi termini previsti da tale punto, le suddette garanzie. In questo caso il rimborso a carico della Società, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di efficacia dell'esclusione, riguarda la parte di premio netto, proprio delle suddette garanzie, relativa al periodo di rischio non corso. All'atto della notifica di recesso parziale per mezzo di lettera raccomandata, ed entro dieci giorni dalla stessa data, al Contraente è concessa la facoltà di recedere dal contratto tramite comunicazione mediante lettera raccomandata.

#### GARANZIA FACOLTATIVA

(valida in quanto indicati in polizza il massimale ed il relativo premio)

#### IN5 - RICORSO TERZI E/O LOCATARI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile a sensi di legge per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi e/o locatari da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a' sensi del vigente art. 2359 C.C.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualsiasi transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 C.C.

#### CONDIZIONI SPECIALI (sempre operanti)

#### IN6 - RISCHIO LOCATIVO

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 C.C., risponde, secondo le norme di liquidazione previste dalle C.G.A. dei danni materiali e diretti cagionati da incendio od altro evento garantito dalla polizza, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo, al fabbricato tenuto in locazione dall'Assicurato, ferma l'applicazione della regola proporzionale qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore a nuovo del fabbricato calcolato a termini di polizza.

### **IN8 - BUONA FEDE**

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comportano decadenza dal diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

### **IN9 - ANTICIPO INDENNIZZI**

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno 100.000 Euro.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a 250.000 Euro, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso in cui l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

### **IN10 - RINUNCIA ALLA RIVALSA**

La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 C.C. verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le Società controllate, consociate e collegate;
- i clienti ed i fornitori

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

12

### **IN11 - DOLO E COLPA GRAVE**

La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi previsti dalla presente Sezione Incendio, anche se determinati da dolo dei dipendenti e da colpa grave dell'Assicurato o del Contraente o delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

### **IN12 - ESISTENZA DI INFIAMMABILI, MERCI SPECIALI, ESPLODENTI**

È tollerata, e pertanto può non essere dichiarata, l'esistenza di:

- infiammabili in quantità non superiore ai 300 kg., nonché di quelli in serbatoi completamente interrati o in serbatoi di veicoli per alimentazione del relativo propulsore o ad uso esclusivo degli impianti di riscaldamento al servizio dei fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate;
- merci speciali in quantità non superiore ai 100 kg;
- esplosivi, in quantità non superiore a 3 kg.

Eventuali eccedenze rispetto alle tolleranze sopra indicate dovranno essere esplicitamente dichiarate in polizza.

**SEZIONE FURTO****FU1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti al contenuto, posto nei locali dell'attività dichiarata in polizza, causati da:

- 1) Furto delle cose assicurate, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
  - violando le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili;
  - per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari, mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
  - in modo clandestino, purchè l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.
- 2) Rapina delle cose assicurate avvenuta nei locali dell'azienda, anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno dell'azienda e siano costrette a recarsi nei locali stessi. La presente garanzia si intende operante anche nel caso in cui la violenza o la minaccia siano dirette a persone diverse da quelle che detengono gli enti assicurati.

Sono inoltre risarcibili:

- A) i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo;
- B) i guasti cagionati dai ladri ai locali contenenti le cose assicurate ed agli infissi relativi, compreso impianto d'allarme;
- C) i danni da atti vandalici cagionati dai ladri;
- D) le perdite di denaro e valori subite dall'Assicurato o dipendenti incaricati del trasporto di valori a seguito di scippo, rapina, furto commesso strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi durante il trasporto;
- E) con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'esercizio;
- F) da dipendenti del Contraente o dell'Assicurato fuori dalle ore di lavoro, purché il furto sia avvenuto nei modi previsti dal punto 1) e sempreché si verifichino le seguenti circostanze:
  - l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni né della sorveglianza interna dei locali stessi;
  - il furto sia commesso a locali chiusi in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi;
- G) i danni subiti da enti all'aperto, purchè nell'ambito dell'area di pertinenza dell'azienda.

13

**FU2 - ESCLUSIONI SPECIFICHE**

**Sono esclusi i danni:**

- a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni o scoppi, salvo che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- b) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
  - 1) da persone che abitano con il Contraente, l'Assicurato, gli Amministratori o i Soci a responsabilità illimitata od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
  - 2) da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
  - 3) da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
  - 4) da persone legate a quelle indicate al precedente punto b1) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- c) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro, anche se il reato non è stato consumato;
- d) derivanti dal mancato godimento od uso delle cose assicurate o dai profitti sperati ed altri eventuali pregiudizi.

### FU3 - DELIMITAZIONI

#### A) Limiti di indennizzo per alcuni beni

A meno che l'attività dichiarata in polizza non sia relativa alla produzione, lavorazione o riparazione degli enti sotto elencati, **le garanzie relative a detti enti sono prestate con i seguenti**

**limiti di indennizzo:**

DESCRIZIONE ENTI	LIMITE PER OGGETTO	LIMITE PER SINISTRO
Tappeti, arazzi, oggetti di antiquariato, quadri, sculture e simili oggetti d'arte;	€ 1.000	€ 5.000
Denaro, carte valori e titoli di credito in genere ovunque riposti;	–	€ 1.500
Denaro, carte valori e titoli di credito in genere riposti in cassaforte o armadi corazzati;	–	€ 5.000
Materiale d'archivio, modelli, disegni, il tutto riposto in cassaforte o armadi corazzati;	€ 1.500	€ 5.000

#### B) Nei riguardi delle garanzie specificate nella seguente tabella, si intendono operanti i seguenti scoperti, franchigie e limiti di indennizzo:

GARANZIE (art. FU1) Let. - Descrizione	Limite Somma Assicurata	Limite Massimo Assoluto	Scoperto %	Franchigia	Note
B - Guasti ai locali	10%	€ 1.500	-	-	-
C - Atti vandalici	10%	€ 2.500	-	€ 150	1
D - Scippo e rapina valori	10%	€ 1.500	-	-	-
G - Enti all'aperto	10%		20%	€ 500	2

**Note**

- La garanzia si intende prestata in eccesso rispetto a quanto previsto al punto P dell'art. IN1 della Sezione Incendio, senza l'applicazione dello scoperto e della franchigia previsti da quest'ultima.
- Sono parificati ad enti all'aperto quelli riposti sotto tettoie, purchè inclusi nel perimetro recintato di pertinenza dell'azienda.

#### C) Franchigia per merci/prodotti/attività specifiche

Se l'assicurazione è prestata per le merci relative ad aziende classificate come appartenenti alle classi di attività "A" per il furto, rilevabile dall'ELENCO DELLE ATTIVITÀ riportato a pag. 27 e seguenti, la Società, in caso di sinistro, corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto detrazione di una franchigia assoluta del 10% della somma assicurata, con il massimo di € 2.500.

Nel caso di assicurazioni presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato senza tenere conto della franchigia che verrà detratta successivamente dall'importo così calcolato. Dalla predetta franchigia sono esenti le garanzie "atti vandalici" e "guasti cagionati dai ladri".

**CONDIZIONI SPECIALI (sempre operanti)****FU4 - MEZZI DI PROTEZIONE E CHIUSURA**

Le garanzie FURTO sono operanti a condizione che:

- 1) i fabbricati contenenti le cose assicurate siano costruiti in solida muratura; qualora la linea di gronda del tetto sia a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, il manto del tetto sia in cemento armato o in laterizi armati senza lucernari o in vetrocemento armato totalmente fisso; i locali abbiano pareti perimetrali, solai di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, vetro antisfondamento, cemento armato e non;
- 2) ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci purchè di dimensioni non praticabili senza l'effrazione mediante rottura, taglio o rimozione delle relative strutture.

Pertanto, in caso di sinistro, resta espressamente convenuto fra le Parti quanto segue:

- a) se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura conformi a quanto sopra descritto, ma viene accertato che esistono aperture non adeguatamente protette, la Società corrisponderà l'indennizzo a termini di polizza, senza sollevare eccezione alcuna;
- b) se l'introduzione nei locali avviene forzando mezzi di protezione e di chiusura non conformi a quanto sopra descritto, la Società corrisponderà all'Assicurato il 75% dell'importo indennizzabile a termini di polizza, restando il 25% a carico dell'Assicurato stesso.

**FU5 - SOSPENSIONE PER LOCALI INCUSTODITI**

**Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di quarantacinque giorni consecutivi incustoditi, l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno.**

**Per i gioielli, i preziosi, le carte valori, i titoli di credito in genere ed il denaro, la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 del quindicesimo giorno.**

**FU6 - SCOPERTO PER FURTO COMMESSO CON VEICOLI DELL'ASSICURATO**

**Qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso al Contraente od all'Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, sotto deduzione dello scoperto del 25% (o del 30% se in polizza sia eventualmente operante un altro scoperto), che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso. Pertanto nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sensi del punto CG 2, senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.**

**FU7 - RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE IN CASO DI SINISTRO**

**In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione del premio.**

**Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.**

Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Società dette somme e limiti potranno essere reintegrati nei valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.

**FU8 - COESISTENZA DI MERCI DI CATEGORIE DIVERSE**

Con riferimento all'Elenco delle attività riportato a pag. 27, eventuali danni che dovessero colpire merci di categorie diverse da quelle pertinenti all'attività dichiarata, saranno liquidati entro il limite del 10% della somma assicurata, con il massimo di € 5.000.

**FU9 - RECUPERO DELLE COSE SOTTRATTE**

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose, previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano di uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

**FU10 - PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**

L'assicurazione di tutte le garanzie della Sezione Furto è prestata a "primo rischio assoluto".

16

**GARANZIA FACOLTATIVA**

(valida in quanto indicati in polizza il massimale ed il relativo premio)

**FU11 - PORTAVALORI**

Limitatamente ai valori (denaro, monete, carte valori, titoli di credito e di pegno), l'assicurazione è prestata anche contro:

- il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indossato o a portata di mano i valori stessi;
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- la rapina

commessi sulla persona del Contraente, di suoi familiari o dipendenti di fiducia addetti all'esercizio, mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa.

In caso di sinistro la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato stesso.

L'assicurazione è operante alla condizione che le persone sopraindicate non abbiano minorazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio di portavalori e siano di età non inferiore ai 16 anni né superiore ai 70 anni.

**NORME PARTICOLARI**  
(valide in quanto espressamente convenute in polizza)**FU12 - MEZZI DI CHIUSURA RAFFORZATI**

L'Assicurato dichiara che i mezzi di chiusura corrispondono alle caratteristiche tecniche di seguito elencate e pertanto si intende nullo quanto disposto al punto 2 dell'art. FU 4.

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- a) serramenti di legno pieno, dello spessore minimo di 15 mm o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 mm senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;
- b) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate al muro, con luci, se rettangolari, aventi una misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm, oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cmq.

**Resta però espressamente convenuto fra le Parti che, in caso di sinistro, se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture protette in modo conforme a quello in precedenza indicato, ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, rimarrà a carico dell'Assicurato lo scoperto del 20%, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.**

**Sono comunque esclusi i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture.**

**FU13 - IMPIANTO D'ALLARME ANTIFURTO**

L'Assicurato dichiara che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto di allarme contro le intrusioni esterne avente caratteristiche tecniche non inferiori a quelle di seguito elencate.

Caratteristiche tecniche:

- presenza batteria collegata alla rete luce attraverso un dispositivo di ricarica automatica, in funzione ogni qualvolta nei predetti locali non vi sia presenza di persone;
- presenza di dispositivo di segnalazione acustica e visiva anche all'esterno dei locali;
- combinatore telefonico ad attivazione automatica collegato con almeno due utenze telefoniche;
- dichiarazione di conformità alle norme CEI.

**Relativamente a tale impianto d'allarme l'Assicurato si obbliga:**

- a) a mantenere efficiente l'impianto stesso, facendolo revisionare almeno una volta all'anno dalla Ditta installatrice o altra Ditta da essa riconosciuta;
- b) a fare apportare modifiche, ampliamenti o riparazioni all'impianto ed agli apparecchi soltanto dalla Ditta installatrice, salvo quando trattasi di lavori di lieve entità, per l'esecuzione dei quali devono essere comunque richieste le necessarie istruzioni alla Ditta installatrice medesima;
- c) avere cura che i lavori siano eseguiti con la maggiore rapidità affinché l'impianto rimanga il minor tempo possibile inattivo, apportando nel frattempo idonei mezzi di emergenza.

**Si prende atto che i premi e le condizioni di polizza sono convenuti in base a tale dichiarazione e che in caso di mancato azionamento dell'impianto di allarme o di inosservanza delle norme previste dal costruttore o installatore in tema di revisioni e prove di efficienza periodiche, l'indennizzo liquidato a termini di polizza sarà ridotto del 25%.**

**NORME COMUNI ALLE SEZIONI INCENDIO E FURTO****NC1 - ESCLUSIONI****Sono esclusi i danni:**

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), insurrezione, esercizio di potere usurpato, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, confische, requisizioni, invasione, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, sequestri, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione militare, salvo che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, trombe, uragani ed altri sconvolgimenti della natura;
- d) causati con dolo e, limitatamente alla Sezione Furto, con colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata;
- e) ai beni detenuti in leasing dall'Assicurato qualora già assicurati con altra polizza, salvo sia diversamente convenuto.

**NC2 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

**NC3 - ISPEZIONE E CONSERVAZIONE DELLE COSE ASSICURATE**

**La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.**

**NC4 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o comunque diminuire il danno ai sensi dell'art. 1914 C.C., al quale si fa riferimento anche per il regolamento delle spese di salvataggio;
- b) darne avviso scritto alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C.;
- c) in caso di incendio, furto, rapina o di sinistro presumibilmente doloso, fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce dei residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; la Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte, danneggiate o sottratte, nonchè, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, fornendo la dimostrazione del rispettivo valore e mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dei Periti ai fini delle loro indagini e verifiche; in particolare, in caso di danno alle merci, fornire la documentazione contabile della movimentazione di magazzino;

- f) in particolare, se il sinistro interessa la Sezione Furto:
- adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate;
  - denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento;
  - presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.

**L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 C.C.**

#### **NC5 - TITOLI DI CREDITO, CARTE VALORI**

Il Contraente o l'Assicurato dichiara di essere in grado di fornire in qualsiasi momento la dimostrazione della qualità, quantità e valore dei titoli di credito e delle carte valori assicurati. In particolare relativamente a:

- a) titoli di credito per i quali è ammessa la procedura di ammortamento (esclusi gli effetti cambiari), la Società risarcirà, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti o sottratti fino ad un massimo di € 25 per titolo;
- b) effetti cambiari, rimane stabilito che:
- l'assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
  - il loro valore è dato dalla somma da essi portata;
  - la Società non pagherà l'importo liquidato prima della loro scadenza;
  - l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci;
- c) titoli di credito per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, documenti rappresentativi di credito e carte valori, la Società risarcirà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti o sottratti possano essere duplicati, il risarcimento sarà effettuato dopo che l'Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

19

#### **NC6 - ARCHIVI E MODELLI**

La Società risponde, nei limiti indicati ai punti IN 3/A e FU 3/A, del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento di archivi, modelli e simili. L'indennizzo verrà corrisposto soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostituite entro il termine di dodici mesi dal sinistro.

#### **NC7 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO**

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;
- oppure, a richiesta di una delle Parti,
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

## NC8 - MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui al punto NC 4;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui al punto NC 7;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del punto NC 7 lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

**I risultati delle valutazioni di cui alle lett. d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazioni dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità dei danni.**

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

## NC9 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate illese, danneggiate o distrutte avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- 1) valore a nuovo o costo di rimpiazzo: per fabbricato e, se convenuto, per macchinario, attrezzature, arredamento;
- 2) valore allo stato d'uso: per le merci e, se convenuto, per macchinario, attrezzature e arredamento.

Ciò premesso, la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza secondo le norme che seguono:

- **per il fabbricato**: in base alle spese occorrenti per la costruzione a nuovo delle parti distrutte o per il ripristino di quelle danneggiate, deducendo il valore dei residui. **In entrambi i casi non si tiene conto dei danni derivanti dal mancato godimento od uso o da altri eventuali pregiudizi e comunque la Società non rimborserà somma superiore al doppio del valore allo stato d'uso del fabbricato al momento del sinistro.**

La Società limita l'indennizzo in base al valore allo stato d'uso del fabbricato al momento del sinistro:

- se l'Assicurato non proceda alla riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altra località, sempreché non ne derivi aggravio alla Società, entro un anno dalla data del sinistro;

- se il valore commerciale del fabbricato assicurato al momento del sinistro sia o divenga inferiore al 50% del suo valore a nuovo, applicandosi in tal caso il disposto dell'art. 1909 C.C.

- **per contenuto (escluse merci)**

- a) costo di rimpiazzo: in base al costo per riportare le cose danneggiate allo stato funzionale in cui si trovavano al momento del sinistro oppure in base al costo di rimpiazzo nel caso che le cose danneggiate non siano suscettibili di riparazione (un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il costo di rimpiazzo delle cose danneggiate al momento del sinistro), detraendo il valore degli eventuali residui.

**In entrambi i casi non si tiene conto dei danni derivanti dal mancato godimento od uso o da altri eventuali pregiudizi e comunque la Società non rimborserà somma superiore al doppio del valore allo stato d'uso delle cose danneggiate al momento del sinistro;**

- b) valore allo stato d'uso: in base al costo determinato come ad a), tenuto conto della vetustà, deperimento, uso ed ogni altra circostanza concomitante.

- **per merci ed eventuali altre cose assicurate**

In base al valore delle merci danneggiate, tanto finite che in corso di fabbricazione, valutato sul prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti

allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi. Da tale stima si deduce il valore ricavabile dai residui.

#### **NC10 - ASSICURAZIONE PARZIALE - DEROGA ALLA PROPORZIONALE**

Salvo diversa indicazione (massimale o assicurazione a primo rischio assoluto) l'assicurazione si intende stipulata a valore intero.

Se dalle stime fatte con le norme di cui al punto IN 9 risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano - al momento del sinistro - del 10% le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, **la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro, aumentato del 10%.**

#### **NC11 - LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO**

**Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C., a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.**

#### **NC12 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data di liquidazione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione e della documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al sinistro non si evidenzii il caso previsto dal punto NC1 lett. d).

## SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

### RC1 - OGGETTO DELLA GARANZIA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte e lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose;

in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi descritti in polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere.

### RC2 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

### RC3 - DANNI ESCLUSI DALLA GARANZIA R.C.T.

La garanzia R.C.T. non comprende la responsabilità per i danni:

- A - 1) che siano conseguenza naturale delle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività garantita, nonché quelli derivanti da violazioni volontarie da parte dell'Assicurato di leggi alle quali egli deve uniformarsi nell'esercizio dell'attività oggetto dell'assicurazione;
- 2) derivanti da obbligazioni di cui l'Assicurato debba rispondere oltre a quanto previsto dalla legge;
- B - conseguenti a:
- 1) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
  - 2) interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
  - 3) alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
- C - da proprietà o uso di:
- 1) veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
  - 2) natanti a vela di lunghezza superiore a metri sei e di unità naviganti a motore;
  - 3) aeromobili;
  - 4) veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- D - 1) alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
- 2) alle cose che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;
  - 3) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
  - 4) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni;
  - 5) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- E - 1) a condutture ed impianti sotterranei;
- 2) a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;
- F - 1) da furto;
- 2) a cose di cui l'assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783 - 1784 - 1785 bis - 1786 del C.C.;
  - 3) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute;

G - 1) provocati da soggetti diversi dai dipendenti e dai lavoratori parasubordinati dell'Assicurato;

H - cagionati da:

- 1) prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione;
- 2) opere, installazioni in genere dopo l' ultimazione dei lavori;
- 3) operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori;

I - 1) derivanti dalla proprietà di fabbricati diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata;

L - derivanti da:

- 1) detenzione o impiego di esplosivi;
- 2) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.

M - 1) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

#### **RC4 - OGGETTO DELLA GARANZIA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- A) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e dell'art. 13 del D. L. 23/02/ 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti dai dipendenti assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e Decreto Legislativo ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- B) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e del D. L. 23 /02/2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto A) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6%.

La garanzia vale anche per azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

La garanzia vale anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio, **(con esclusione delle malattie professionali)** dai dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione a' sensi dei suddetti D.P.R. 30/6/1965, n. 1124 e D.L. 23/2/2000, n.38.

Limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i Soci ed i familiari coadiuvanti, sono equiparati a dipendenti.

#### **RC5 - DANNI ESCLUSI DALLA GARANZIA R.C.O.**

**La garanzia R.C.O. non comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per:**

- 1) le malattie professionali;
- 2) i sinistri derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- 3) i sinistri derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.

#### **RC6 - ESTENSIONE TERRITORIALE**

La garanzia R.C.T. vale per i sinistri che avvengano nel territorio di tutti i Paesi europei; la garanzia R.C.O. vale per i sinistri che avvengano nel mondo intero.

#### **RC7 - PLURALITÀ DI ASSICURATI**

**Il massimale stabilito in polizza sia per la R.C.T. sia per la R.C.O. per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta - per ogni effetto - unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.**

#### **RC8 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO IN BASE AL NUMERO DI ADDETTI**

Il premio di polizza è convenuto in base al numero delle persone addette all'azienda (intendendosi per tali i titolari, gli apprendisti ed i dipendenti, i familiari e/o affini che prestino la loro collaborazione nell'impresa), come dichiarato in polizza dal Contraente o dall'Assicurato.

In caso di variazione di tale numero nel corso del contratto, il Contraente o l'Assicurato dovrà darne comunicazione alla Società entro 15 giorni dal momento della variazione medesima. Se la variazione del numero degli addetti è in aumento, la Società provvederà all'adeguamento del premio di polizza con effetto immediato. Se invece la variazione di tale numero è in diminuzione, il premio viene ridotto a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dal Contraente o dall'Assicurato.

**Qualora nel corso del contratto dovesse risultare che il Contraente o l'Assicurato avesse ometto di comunicare le variazioni in aumento delle persone addette all'azienda, la Società rinuncerà all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'Art. 1898 C.C.(ovvero in proporzione alle unità assicurate rispetto a quelle effettive), alla condizione che il numero di addetti sia superiore di una sola unità, rispetto a quello dichiarato in origine o nell'ultima comunicazione fatta dal Contraente o dall'Assicurato.**

#### RC9 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.). Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti. Se l'Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 C.C.).

#### RC10 - GESTIONE DELLE VERTENZE - SPESE DI RESISTENZA

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

**La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.**

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

**La Società non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.**

#### RC11- CONDIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNE ATTIVITÀ

##### **Parrucchieri, estetisti, callisti e pedicure**

La garanzia si estende ai servizi professionali prestati al domicilio dei clienti e ai trattamenti di cosmesi e pedicure, **sempreché detti trattamenti non debbano essere effettuati da personale medico o paramedico o richiedano controlli medici.**

##### **Tintorie, lavanderie e stirerie**

I danni da decolorazione o deterioramento che dovessero subire i capi trattati durante la fase di tintura, lavaggio e stiratura, sono assicurati con una franchigia assoluta di € 250 ed un massimo di risarcimento di € 2.500 per ogni sinistro.

##### **Responsabilità civile postuma veicoli**

Per i danni subiti e/o causati da veicoli a motore riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione da parte dell'Assicurato **(esclusi i danni alle parti riparate)**, dovuti a fatti od omissioni per i quali l'Assicurato stesso sia responsabile ai sensi di legge ed a condizione che il danno si manifesti entro sei mesi dalla data di riconsegna ai clienti, rilevabile da documentazione certa.

**Restano comunque esclusi i danni da mancato uso o disponibilità del veicolo.**

**Tale garanzia è prestata con uno scoperto del 20% per ogni sinistro col minimo di € 250 e con un massimo risarcimento di € 15.000 per ogni sinistro e di € 50.000 per anno assicurativo.**

### **Impianti elettrici, idraulici ed idrotermosanitari**

Qualora l'Assicurato disponga dei requisiti richiesti per il rilascio delle dichiarazioni di conformità tecnica degli impianti elettrici, idraulici ed idrotermosanitari limitatamente ai lavori di installazione, manutenzione e riparazione di impianti di cui all'art. 1 della legge del 5 marzo 1990, n° 46, l'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti stessi dopo l'ultimazione dei lavori, **con l'esclusione delle attività di installazione, manutenzione e riparazione derivanti da errate programmazioni, mal funzionamenti e guasti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in conseguenza di errato trattamento di date e di tempo in modo diverso da quelli effettivi del calendario.**

La garanzia è prestata anche per le attività di cui all'art. 1 della legge del 5 marzo 1990, n°46 e purchè l'Assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dall'art. 2 della legge stessa.

La garanzia vale per i lavori eseguiti in immobili adibiti ad uso civile, ad attività produttive, a commercio, a terziario o ad altri usi, quali impianti industriali o per singole macchine.

#### **Sono esclusi i danni:**

- a) agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;**
- b) derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;**
- c) da mancato od intempestivo intervento manutentivo.**

La garanzia è prestata per i danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione, purchè denunciati alla Società non oltre un anno dalla cessazione del contratto e comunque entro sei mesi dalla data di rilascio del certificato di conformità dell'impianto. **Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di € 1000 e con il limite massimo di risarcimento di € 50.000 per sinistro ed anno assicurativo.**

### **CONDIZIONI SPECIALI (sempre operanti, salvo pattuizione contraria)**

#### **RC12 - RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEI DIPENDENTI**

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale dei dipendenti (compresi dirigenti e quadri), per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti della garanzia sono considerati terzi anche i dipendenti ed i lavoratori parasubordinati dell'Assicurato, **semprechè dall'evento derivino la morte ovvero lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dal Codice Penale.**

#### **RC13 - DANNI A COSE TROVANTISI NELL'AMBITO DI ESECUZIONE DEI LAVORI**

A parziale deroga del punto RC3 D-4 delle Condizioni Generali l'assicurazione comprende i danni ai locali ove si eseguono i lavori ed alle cose, trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, che, per volume o peso, non possono essere rimosse.

#### **RC14 - DANNI A MEZZI SOTTO CARICO O SCARICO**

A parziale deroga del punto RC3 D-4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia R.C.T. comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni e ivi trovantisì a tal fine. **Sono esclusi i danni conseguenti a mancato uso.**

#### **RC15 - DANNI A VEICOLI IN SOSTA NELL'AMBITO DI ESECUZIONE DEI LAVORI**

A parziale deroga del punto RC3 D-4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia comprende i danni diretti e materiali ai veicoli di terzi trovantisì in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori.

#### **RC16 - DANNI DA INCENDIO**

A parziale deroga dell'art. 3 lett. F-3 delle Condizioni Generali di Assicurazione e limitatamente ai lavori eseguiti presso terzi, sono compresi in garanzia i danni a cose di terzi conseguenti ad incendio delle cose di proprietà dell'Assicurato o dallo stesso detenute, **ferma l'esclusione dei danni a cose che l'Assicurato detenga per qualsiasi titolo ed a quelle sulle quali si compiono i lavori.**

### RC17 - DANNI DA INTERRUZIONI O SOSPENSIONI DI ATTIVITÀ

A parziale deroga dell'art. 3 lett. M-1 delle Condizioni Generali, l'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a' termini di polizza.

### RC18 - COMMITTENZA AUTO

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, **purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.**

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili. Questa specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

### RC19 - ATTIVITÀ COMPLEMENTARI

La garanzia si intende estesa al rischio derivante:

- dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
- dalla proprietà di animali domestici;
- dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e con cani
- dalla proprietà e dalla gestione di distributori automatici di bevande e simili, nonché dall'esistenza di distributori di proprietà di terzi;
- dall'esercizio di uffici, magazzini e depositi su tutto il territorio nazionale;
- proprietà ed uso di mezzi di trasporto non a motore nonché di impianti e mezzi di sollevamento in genere;
- lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione; **per quest'ultima la garanzia è limitata alla responsabilità dell'Assicurato quale committente dei lavori stessi;**
- operazioni di prelievo consegna e rifornimento di merci, con installazione presso terzi delle cose vendute, **ferme le esclusioni dei rischi derivanti dalla circolazione di veicoli a motore;**
- dalla somministrazione di cibi, restando però esclusa, qualora la gestione venga affidata a terzi, la responsabilità civile imputabile al gestore, con l'intesa che la garanzia vale anche per i danni corporali subiti dai dipendenti;

26

### RC20 - PROPRIETÀ E CONDUZIONE DI FABBRICATI

Relativamente alla proprietà e conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata, l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dalla proprietà di antenne radiotelevisive e delle aree di pertinenza del fabbricato, anche se tenute a giardino, nonché la responsabilità civile derivante da spargimento di acqua conseguente a rotture accidentali di tubature e/o condutture.

**L'assicurazione non comprende la responsabilità per i danni derivanti da:**

- **umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali,**
- **rigurgiti di fogne;**
- **proprietà di parchi ed attrezzature sportive e per giochi.**

### RC21 - DELIMITAZIONI DELLE GARANZIE

GARANZIE (art. FU1) Let. - Descrizione	Limite per Sinistro	Limite Annualità	Scoperto %	Franchigia	Note
RC13 - Cose nell'ambito lavori	€ 25.000	€ 50.000	10	€ 250	
RC14 - Mezzi sotto carico	€ 25.000	€ 25.000	-	€ 250	
RC15 - Veicoli in sosta	€ 25.000	€ 25.000	-	€ 250	
RC16 - Danni da incendio	€ 25.000	€ 50.000	-	€ 500	
RC17 - Interruzione Attività	€ 50.000	€ 50.000	10%	€ 500	
RC18 - Committenza auto	€ 250.000	€ 250.000	-	€ 250	
RC20 - Proprietà di fabbricati			-		

## ELENCO ATTIVITÀ

COD.	DESCRIZIONE	CLASSI		
		Incendio	Furto	RCT
<b>ALIMENTAZIONE</b>				
<b>Bevande</b>				
6	Acque minerali e gassose, bibite analcoliche, succhi e sciroppi in genere senza produzione di estratti alcolici ed essenze	I	D	1
9	Bibite alcoliche, liquori senza distilleria e senza produzione di estratti o essenze, marsala, spumanti, vini aromatici e liquorosi	II	C	1
<b>Dolciumi e Prodotti da forno</b>				
15	Panifici, biscotti, panettoni, grissini, paste dolci	III	C	2
18	Caramelle, cioccolato, torrone, nocciolati, cacao	II	C	2
21	Gelati	II	C	2
<b>Farine e Paste alimentari</b>				
26	Molini per cereali, per legumi	IV	C	2
29	Paste alimentari	V	C	2
32	Riserie	IV	D	2
<b>Carni e Conserve alimentari</b>				
37	Macelli senza stallaggio	I	B	2
40	Carni e pesce conservate ed in scatola, estratti di carne	II	B	2
43	Confetture, marmellate, miele, mostarde, canditi, conserve di prodotti ortofrutticoli	III	B	2
46	Prodotti precotti e confezionati	II	C	2
49	Prosciutti, salumi	I	B	1
<b>Latte e derivati</b>				
54	Burro, formaggi esclusi formaggi duri	I	C	1
57	Burro, formaggi compresi formaggi duri	I	B	1
<b>Oli e Grassi</b>				
62	Olio d'oliva senza impiego di solventi infiammabili	II	C	1
<b>Generi diversi</b>				
67	Caffè, surrogati, torrefazione, senza preparazione di estratti idrosolubili	II	B	2
70	Thè, camomilla, preparati per infusi	III	C	1
<b>METALLO - ELETTROMECCANICA - ELETTRONICA</b>				
79	Minuterie metalliche e altri oggetti in metallo esclusi: stagno, ottone, bronzo, rame, acciai rapidi ed inossidabili	I	D	2
82	Minuterie metalliche e altri oggetti in metallo compresi: stagno, ottone, bronzo, rame, acciai rapidi ed inossidabili	I	B	2
85	Carpenteria metallica, serramenti metallici	I	D	3
88	Mobili metallici con verniciatura degli stessi mediante infiammabili	III	D	2
91	Mobili metallici senza verniciatura	I	D	2
94	Macchine operatrici, utensili e motrici non elettriche e parti metalliche ed elementi metallici delle stesse (senza lavorazione di titanio, zirconio, magnesio e leghe con più dei 75% di magnesio) con applicazione di parti in materiali combustibili per non oltre il 20% del valore delle merci coesistenti	I	C	2
97	Macchine operatrici, utensili e motrici non elettriche e parti metalliche ed elementi metallici delle stesse (senza lavorazione di titanio, zirconio, magnesio e leghe con più dei 75% di magnesio) con applicazione di parti in materiali combustibili	III	C	2
100	Stoviglie ed articoli casalinghi (esclusi elettrodomestici), attrezzi ed utensili metallici (esclusi dispositivi elettrici) con applicazione di parti in materiali combustibili per non oltre il 10% del valore delle merci coesistenti	I	C	2
103	Stoviglie ed articoli casalinghi (esclusi elettrodomestici), attrezzi ed utensili metallici (esclusi dispositivo elettrici) con applicazione di parti in materiali combustibili	II	C	2
106	Meccanica di precisione, senza applicazione di materiali combustibili	I	C	2
109	Meccanica di precisione, con applicazione di materiali combustibili per non oltre il 20% del valore delle merci coesistenti	III	C	2
112	Meccanica di precisione, con applicazione di materiali combustibili	IV	C	2
<b>Elettromeccanica ed Elettronica</b>				
120	Impianti elettrici ed elettronici, senza produzione di macchine ed apparecchiature, con installazione presso terzi	II	B	4
123	Impianti elettrici ed elettronici, senza produzione di macchine ed apparecchiature, senza installazione presso terzi	II	B	2
126	Impianti elettrici ed elettronici, con produzione di macchine ed apparecchiature, con installazione presso terzi	III	C	3
129	Impianti elettrici ed elettronici, con produzione di macchine ed apparecchiature, senza installazione presso terzi	II	C	2
132	Macchine per scrivere, per calcolare, per ufficio, apparecchi e strumenti elettronici, scientifici, ottici e per misura	III	A	2

COD.	DESCRIZIONE	CLASSI		
		Incendio	Furto	RCT
135	Elettrodomestici e loro parti, esclusi audiovisivi, con installazione presso terzi	III	C	4
138	Elettrodomestici e loro parti, esclusi audiovisivi, senza installazione presso terzi	III	C	2
141	Elettrodomestici ed impianti audiovisivi con installazione presso terzi	IV	A	4
144	Elettrodomestici ed impianti audiovisivi senza installazione presso terzi	IV	A	2
<b>Veicoli e Natanti</b>				
149	Biciclette e ciclomotori	II	B	2
152	Officine meccaniche per qualsiasi tipo di veicolo, escluse stazioni di servizio non aventi carattere accessorio all'officina	II	B	3
155	Carrozzerie per autoveicoli esclusi ricambi ed accessori	IV	C	3
158	Carrozzerie per autoveicoli compresi ricambi ed accessori	IV	B	3
161	Gommisti, esclusa rigenerazione di pneumatici	IV	B	2
164	Natanti: costruzione, riparazione, allestimento e raddobbo di scafi in qualsiasi materiale	IV	C	4
167	Natanti: costruzione, riparazione, allestimento e raddobbo di soli scafi metallici	II	C	4
<b>Lavorazioni speciali</b>				
172	Argenteria e bigiotteria non preziosa	II	A	1
173	Laboratorio orafa	I	Escl.	II
175	Galvanostegia, cromatura, cadmiatura, nichelatura, zincatura, metallizzazione	III	D	4
178	Metallizzazione di oggetti di qualsiasi tipo	IV	D	3
181	Metallizzazione di oggetti incombustibili	III	D	3
184	Zincatura, brunitura, bronzatura	III	C	3
187	Trattamento termico dei metalli	II	D	4
<b>LEGNO</b>				
192	Compensati, lastre e fogli per impiallaccature	V	D	2
195	Mobili imbottiti con impiego di macchine mordenti	VI	C	2
198	Mobili non imbottiti con impiego di macchine mordenti, escluso antiquariato	V	C	2
201	Mobili non imbottiti, senza impiego di macchine mordenti o con impiego di macchine mordenti, almeno la metà delle quali collegati ad impianto centralizzato di aspirazione, escluso antiquariato	IV	C	2
204	Pannelli truciolari, nobilitazione di compensati, paniforti, trattamenti per la conservazione e l'ignifugazione del legname	V	D	2
207	Pannelli truciolari, nobilitazione di compensati, paniforti, con applicazione di laminati plastici, fogli o pellicole in materiali combustibili	VI	D	2
210	Palchetti per pavimenti con impiego di macchine mordenti	V	D	2
213	Palchetti per pavimenti senza impiego di macchine mordenti o con impiego di macchine mordenti, almeno la metà delle quali collegati ad impianto centralizzato di aspirazione	IV	D	2
216	Segherie di tronchi, carpenteria di legno	IV	D	3
219	Serramenti con impiego di macchine mordenti, senza installazione presso terzi	V	D	2
222	Serramenti con impiego di macchine mordenti, con installazione presso terzi	V	D	4
225	Serramenti senza impiego di macchine mordenti o con impiego di macchine mordenti, almeno la metà delle quali collegate ad impianto centralizzato di aspirazione, senza installazione presso terzi	IV	D	2
228	Serramenti senza impiego di macchine mordenti o con impiego di macchine mordenti, almeno la metà delle quali collegate ad impianto centralizzato di aspirazione, con installazione presso terzi	IV	D	4
231	Oggetti in legno ed altri materiali combustibili, con impiego di macchine mordenti	V	C	2
234	Oggetti in legno ed altri materiali combustibili senza impiego di macchine mordenti o con impiego di macchine mordenti, almeno la metà delle quali collegate ad impianto centralizzato di aspirazione	IV	C	2
237	Oggetti in legno, altri materiali combustibili, materiali incombustibili aventi valore non inferiore al 50% del valore totale delle merci coesistenti, con impiego di macchine mordenti	VI	C	2
240	Oggetti in legno, altri materiali combustibili, materiali incombustibili aventi valore non inferiore al 50% del valore totale delle merci coesistenti, senza impiego di macchine mordenti o con impiego di macchine mordenti, almeno la metà delle quali collegate ad impianti centralizzati di aspirazione	V	C	2
<b>CARTA - GRAFICA</b>				
252	Cartotecnica, astucci, scatole, contenitori di cartone, buste, sacchetti, etichette di carta e cellophane anche con stampa e plasticatura con impiego di infiammabili	V	D	3
254	Cartotecnica, astucci, scatole, contenitori di cartone, buste, sacchetti, etichette di carta e cellophane anche con stampa e plasticatura senza impiego di infiammabili	IV	D	3
257	Litografia, serigrafia, tipografia	III	C	2
260	Tipografia esclusivamente con rotative	III	D	2
263	Legatoria e copisteria	IV	D	2

N.B.: Le voci retinate prevedono il raddoppio automatico dei limiti di tolleranza dei quantitativi di infiammabili e di merci speciali (v. art. IN12).

COD.	DESCRIZIONE	CLASSI		
		Incendio	Furto	RCT
<b>PELLI E PELLAMI</b>				
272	Preparazione, concia, rifiniture di pelli naturali, rigenerazioni	III	B	3
275	Articoli di cuoio o pelle naturale o artificiale, escluse calzature	IV	A	2
278	Calzature in cuoio e/o pelle naturale ed artificiale	IV	A	2
281	Calzature di gomma e/o di gomma e tela con impiego di infiammabili e materia plastica espansa o alveolare, gomma spugna o microporosa	VI	A	2
284	Calzature di gomma e/o di gomma e tela senza impiego di infiammabili e materia plastica espansa o alveolare, gomma spugna o microporosa	V	A	2
287	Riparazione calzature ed articoli in cuoio o pelle	III	B	1
<b>GOMMA e MATERIE PLASTICHE (esclusa la produzione di RESINE)</b>				
292	Oggetti di materia plastica non espansa né alveolare da granuli, polveri, laminati o miscelazione di liquidi, con qualsiasi processo	VI	C	2
295	Oggetti di materia plastica non espansa né alveolare da granuli, polveri, laminati o miscelazione di liquidi, senza macinazione o triturazione	V	C	2
298	Laminati, pellicole, buste in materia plastica	VI	D	2
301	Assemblaggio, senza stampaggio, né estrusione, né termosaldatura, di elementi in materia plastica non espansa né alveolare, anche accoppiati ad altri materiali combustibili	IV	C	2
<b>PIETRE - LEGANTI - VETRI - TERRECOTTE</b>				
312	Lavorazioni di marmo, pietre, pietrisco e calce	I	D	5
314	Lavorazione di pietre e marmi, esclusa posa in opera	I	D	5
317	Macinazione di rocce asfaltiche o bituminose senza estrazione di bitumi o di oli minerali	II	D	3
320	Calci, gesso, cementi	I	D	4
323	Laterizi, refrattari, terrecotte, gres, porcellane	III	D	3
326	Manufatti per l'edilizia a base di calce, cemento e gesso con impiego di materiali combustibili con impiego di materie plastiche non espansive	III	C	2
329	Manufatti per l'edilizia a base di calce, cemento e gesso con impiego di materiali combustibili senza impiego di materie plastiche non espansive	II	C	2
332	Mole, carte e tele smeriglio od altri mezzi abrasivi	I	C	2
335	Vetri, cristalli e specchi, senza installazione presso terzi	II	D	2
338	Vetri, cristalli e specchi, con installazione presso terzi	II	D	3
341	Oggetti di vetro o cristallo con impiego di materiali combustibili	III	C	2
344	Oggetti di vetro o cristallo senza impiego di materiali combustibili	II	C	2
345	Oggetti di pietra, ceramica, porcellana senza forni	I	B	II
346	Oggetti di pietra, ceramica, porcellana con forni	II	B	II
<b>TESSILI ED ABBIGLIAMENTO</b>				
<b>Abbigliamento e Teleria</b>				
351	Abiti e confezioni in genere, escluse pellicce, con impiego di tessuti gommati o cerati	IV	A	2
354	Abiti e confezioni in genere, escluse pellicce, senza impiego di tessuti gommati o cerati	III	A	2
357	Biancheria per abbigliamento, camiceria, maglieria, cravatte e guanti, esclusi i prodotti in tessuto elastico	III	A	1
360	Confezioni in tessuto a maglia	IV	A	1
363	Confezioni in tessuto elastico, bretelle, busti, calze e fasce elastiche	IV	A	1
366	Calze escluse quelle in tessuto elastico	III	A	1
369	Cappelli esclusi quelli in cuoio, pelle naturale o artificiale	III	C	1
372	Borse, escluse quelle in cuoio, pelle naturale o artificiale	III	A	2
375	Nastri, ricami e guarnizioni	III	A	2
378	Pellicce naturali	III	Escl.	1
381	Pellicce artificiali e sintetiche	IV	A	1
384	Teleria e biancheria per la casa	III	B	1
<b>Fibre, Tessuti e preparazione</b>				
389	Filatura di cotone e di miste di cotone, senza impiego di cascami, garnettato o sfilacciato senza apertura, mischia, battitura, alluppatura	V	B	2
392	Filatura di cotone e di miste di cotone, con impiego di cascami, garnettato o sfilacciato senza apertura, mischia, battitura, alluppatura	VI	B	2
395	Filatura di cotone e di miste di cotone, senza impiego di cascami, garnettato o sfilacciato senza apertura, mischia, battitura, alluppatura, cardatura	IV	B	2
398	Filatura di cotone e di miste di cotone, con impiego di cascami, garnettato o sfilacciato senza apertura, mischia, battitura, alluppatura, cardatura	VI	B	2
401	Filatura per seta, anche mista, con altre fibre con qualsiasi processo	V	B	2
404	Filatura per seta, anche mista, senza impiego di cascami	IV	B	2

N.B.: Le voci retinate prevedono il raddoppio automatico dei limiti di tolleranza dei quantitativi di infiammabili e di merci speciali (v. art. IN12).

COD.	DESCRIZIONE	CLASSI		
		Incendio	Furto	RCT
<b>Fibre di lana</b>				
409	Filatura di lana con impiego di altre fibre per non oltre il 30% in peso, senza sfilacciatura nè garnettatura, con qualsiasi operazione	V	B	2
412	Filatura di lana con impiego di altre fibre per non oltre il 30% in peso, senza sfilacciatura, garnettatura, mischia, battitura, alluppatura e cardatura	IV	B	2
415	Pettinatura, filatura di lana a pettine	III	B	2
<b>Preparazione di filati e di fiocco</b>				
420	Apparecchiatura e preparazione alla tessitura di filati (senza incollatura), aspatura, orditura, ritorcitura	IV	B	2
423	Apparecchiatura e rifinizione di tessuti senza bruciapelo	III	B	2
426	Incollatura di filati	IV	B	1
429	Lavanderie, tintorie e candeggio di qualunque tipo di fibre	IV	B	2
432	Lavanderie, tintorie e candeggio di fibre di sola lana o di filati	III	B	3
<b>Tessuti</b>				
437	Tessitura di cotone o di altre fibre con esclusivo impiego di filati, esclusa produzione di garze, di tessuti spugna ed a maglia, di tappeti e di reti.	IV	B	2
440	Tessitura di lana, seta o fibre di origine animale in genere, con esclusivo impiego di filati, senza produzione di tappeti, di reti e di tessuti a maglia, con impiego di altre fibre per non oltre il 30% in peso	III	B	2
443	Apparecchiatura o rifinizione di tessuti	III	B	2
446	Tintoria di tessuti	III	S	3
449	Stamperia	III	A	2
452	Tessuti spugna	V	A	2
455	Tessitura a maglia, esclusa la produzione di garze e di tappeti	III	A	1
458	Garnettatura	VI	B	1
<b>Attività diverse</b>				
463	Materassi, anche a molle, senza produzione di imbottitura	VI	C	2
466	Cordaggi	IV	C	1
469	Crine, peli	IV	C	1
472	Garze	V	C	1
475	Reti	III	C	1
478	Tappeti non artigianali, stuoie, esclusi quelli di feltro o di gomma	III	B	1
<b>CHIMICA</b>				
496	Colori, inchiostri, coloranti organici, vernici, colori a colla, a pastello, a calce e smalti (esclusi quelli cellulosici) con impiego di infiammabili	IV	D	4
499	Colori, inchiostri, coloranti organici, vernici, colori a colla, a pastello, a calce e smalti (esclusi quelli cellulosici) senza impiego di infiammabili	II	D	3
503	Profumi, cosmetici, essenze (escluse quelle sintetiche) con impiego di infiammabili	V	B	3
506	Profumi, cosmetici, essenze (escluse quelle sintetiche) senza impiego di infiammabili	III	B	2
509	Prodotti biologici con impiego di infiammabili	IV	B	2
512	Prodotti biologici senza impiego di infiammabili	III	B	1
<b>RISCHI VARI</b>				
528	Allestimento di stands per fiere	IV	B	5
531	Fornitura di pasti, servizi mensa e catering, escluso servizio presso terzi	II	C	2
534	Fornitura di pasti, servizi mensa e catering, compreso servizio presso terzi	II	C	4
537	Verniciatura, esclusa verniciatura di autoveicoli e natanti, con impiego di infiammabili	V	C	3
540	Verniciatura, esclusa verniciatura di autoveicoli e natanti, senza impiego di infiammabili	III	C	2
543	Spedizionieri – Imprese di trasporti, esclusi preziosi	VI	B	3
547	Spedizionieri – Imprese di trasporti, esclusi preziosi, cotone sodi od in fiocco, infiammabili e merci speciali	IV	B	3
550	Occhiali	III	A	2
555	Laboratori fotografici	II	B	1
560	Laboratori di odontotecnica	II	B	1
565	Laboratori di estetica	III	C	5
570	Idrulici – Installazione di idrotermosanitari	II	C	4
575	Imbianchini, decoratori, piastrellisti e simili	I	C	4
580	Imprese di pulizia - Disinfestazione	I	C	4
585	Imprese di giardinaggio, escluso abbattimento piante	II	B	3
586	Imprese di giardinaggio, compreso abbattimento piante	II	B	5
590	Riparazione di serrande, tapparelle e simili	II	C	4

N.B.: Le voci retinate prevedono il raddoppio automatico dei limiti di tolleranza dei quantitativi di infiammabili e di merci speciali (v. art. IN12).